



**Tribunale di Monza  
Sezione Fallimentare**

16/15

Vista la proposta di accordo del debitore depositata da Mahmoud Ravaynia, come integrata in data 24 novembre 2015;

rilevato che con provvedimento in data 8 gennaio 2016 è stata aperta la procedura e fissata l'udienza di comparizione dei creditori per il giorno 1° marzo 2016;

nei termini previsti dall'art. 11 della L. 3/2012 (cioè, dieci giorni prima dell'udienza) sono pervenuti all'Organismo di composizione della crisi, dr.ssa Sabrina Leopizzi, consensi alla proposta di accordo pari al 46,12% dei crediti ammessi al voto;

in data 25 febbraio 2016, l'Organismo di composizione della crisi ha depositato la propria relazione attestando che sulla proposta di accordo non è stata raggiunta la maggioranza dei consensi del 60% prevista dalla legge ai fini dell'omologabilità della stessa;

Infatti, a norma dell'art. 12 della legge n. 3 del 2012, il Giudice non può procedere all'omologazione allorché verifichi il mancato raggiungimento della maggioranza, consistente nell'adesione dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti;

La mancata omologazione determinerebbe la revoca degli effetti sospensivi e della pubblicità collegati all'ammissione alla procedura.

Il proponente, tuttavia, ha chiesto che il Tribunale disponga la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, ai sensi dell'articolo 14-*quater*.

La conversione della procedura di composizione della crisi nel procedimento di liquidazione può essere disposta dal giudice nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a) l.

3/2012. La conversione è, altresì, disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, 1° comma, (se il debitore o il consumatore non eseguono integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori), nonché in caso di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore;

La conversione presuppone sempre l'avvenuta conclusione dell'accordo, mentre non è prevista nell'ipotesi in cui questo manchi, come quando non si sia addivenuti all'omologazione per mancato raggiungimento dell'accordo con la maggioranza dei creditori ammessi al voto;

Tuttavia, si può ritenere che, anche in caso di mancata omologazione, in presenza di richiesta da parte del debitore, la conversione della procedura di composizione della crisi nel procedimento di liquidazione può essere, comunque, disposta posto che costituisce, per legge, la tecnica di liquidazione dell'insolvenza alternativa all'accordo, riguarda l'intero patrimonio del debitore e mantiene gli effetti tipici dell'atto di pignoramento (art. 14 quinquies, co. 3);

rilevato, pertanto, che la proposta soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 14 *ter* della L. 3/2012; verificata l'assenza in atti di frode ai creditori;

considerato che le funzioni di liquidatore possono essere svolte dallo stesso OCC già nominato per la procedura di accordo;

P.Q.M.

Applicato l'art 12 L. 27 gennaio 2012, n. 3;

**non omologa** la proposta di accordo del debitore depositata da Mahmoud Ravaynia;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

Liquidatore la dr.ssa Sabrina **LEOPIZZI**; con studio in Monza, via Manzoni 20 (fax 039-2314897; C.F. LPZSRN67S58D883U);

DISPONE

che, sino al momento di chiusura della liquidazione previsto dall'art. 14 *novies*, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore;

ORDINA

al richiedente di rilasciare o consegnare al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AUTORIZZA

il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività, ex art. 14 *ter*, co. 5, lett. b), fino al limite dei 4/5;

DISPONE


che il decreto sia pubblicato, unitamente alla domanda, sul sito del Tribunale di Monza a cura e spese del richiedente;

DISPONE

che il Liquidatore:

- formi l'elenco dei creditori;
- predisponga l'inventario;
- comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;
- predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni;
- elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;
- liquidi successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 *novies*.

Si comunichi al debitore, ai creditori ammessi al voto ed all' Organismo di composizione della crisi, dr.ssa Sabrina Leopizzi.  
Monza, 10 marzo 2016.



Il Giudice  
dr. Mike Buratti